

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

**ACCORDO CONTRATTUALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA
C.V.A. S.p.A., C.V.A. Energie S.r.l., CVA Eos S.r.l, DEVAL S.p.A.
- SETTORE INDUSTRIA -**

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti non in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione lavoro e apprendistato.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni. I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

| | CONTRIBUTO ⁽¹⁾ | | QUOTA TFR MATURANDO |
|--|------------------------------------|---|--|
| | A CARICO LAVORATORE ⁽²⁾ | A CARICO DATORE DI LAVORO | |
| Lavoratori di 1 ^a occupazione precedente al 29/04/1993 | | | |
| - per il lavoratore con almeno 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995 | 1,35% | 1,35% + 20 € + importo da CCNL in alternativa agli aumenti periodici di anzianità (4) | 30% del TFR o 100% del TFR ⁽³⁾ |
| - per il lavoratore con meno di 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995 | 1,35% | 1,35% + 20 € + importo da CCNL in alternativa agli aumenti periodici di anzianità (4) | 40% del TFR o 100% del TFR ⁽³⁾ |
| Lavoratori di 1 ^a occupazione successiva al 28/04/1993 | 1,35% | 1,35% + 20 € + importo da CCNL in alternativa agli aumenti periodici di anzianità (4) | 100% del TFR |

- (1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
- (3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- (4) Con decorrenza 01/01/2020 per neo-assunti e lavoratori in servizio che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità facoltà di applicazione delle nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare in alternativa agli aumenti periodici di anzianità.

Ulteriori contributi previsti da accordi contrattuali:

| Tipo versamento | Importo | Descrizione |
|--|---|--|
| Previdenza complementare dipendenti in forza al 31/12/2011 | importo variabile in funzione dell'inquadramento al 31/12/2011 (x 12 mensilità) | <u>Solo per dipendenti C.V.A. S.p.A., C.V.A. Energie S.r.l., CVA Eos S.r.l.</u> Importo variabile in funzione dell'inquadramento nei confronti del personale in servizio alla data del 31/12/2011 aderente al fondo in maniera piena (TFR + 1,35% conto dipendente), no silenti |

| | | |
|--|--|---|
| Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare a favore dei giovani | € 14,17 (x 12 mensilità) | Importo annuo lordo pari a € 170,00 nei confronti del personale assunto a far data dal 01/07/1996 per aderenti al fondo in maniera piena (TFR + 1,35% conto dipendente), no silenti |
| Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in Azienda (superamento agevolazione tariffaria energia elettrica) | importo variabile in funzione della data di assunzione e dell'età anagrafica al 30/11/2011 (x 12 mensilità) | <u>Solo per dipendenti DEVAL spa</u> Nei confronti del personale assunto ante 01/07/1996 iscritto al fondo riconoscimento di un assegno "ad personam" da destinare alla previdenza complementare fino a cessazione del servizio/65 anni di età |
| Superamento agevolazione tariffaria energia elettrica | importo variabile in funzione della data di assunzione e dell'età anagrafica al 01/02/2020 (x 12 mensilità) | Nei confronti del personale assunto ante 01/07/1996 iscritto al fondo facoltà di conversione dello sconto per l'energia elettrica in assegno "ad personam" da destinare a previdenza complementare (in vigore con decorrenza 01/02/2020) fino a cessazione del servizio/65 anni di età |
| Misure di welfare aziendale | € 200,00 | In caso di raggiungimento dell'obiettivo di redditività, erogazione aggiuntivo a titolo di welfare aziendale contestuale al pagamento del relativo premio (mensilità di luglio) per aderenti al fondo in maniera piena (TFR + 1,35% conto dipendente), no silenti |
| Welfare di produttività | importo variabile scelto dal dipendente entro i limiti previsti per la detassazione del premio di risultato + 15% credito welfare aggiuntivo c/azienda | Possibilità per i lavoratori di convertire in previdenza complementare il premio di risultato entro i limiti previsti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (detassazione) e di ricevere dall'azienda un credito welfare aggiuntivo pari al 15% del premio convertito. Il versamento avviene nel mese di luglio (importi convertiti in previdenza complementare) e di dicembre (importi residui conto welfare da destinare alla previdenza complementare) |